Studio BBM Associati

CODICE DELLA CRISI E DELL'INSOLVENZA IN VIGORE DAL 15/07/22 ELIMINATO IL TERMINE ''FALLIMENTO'' (1^ parte)

N. 131 | 14 Luglio 2022 | Contabilità e bilancio

DMZ AGGIORNA N. 131 DEL 14 LUGLIO 2022

E' stato pubblicato sulla Gazzetta n. 152 del 1° luglio 2022, il decreto legislativo del 17 giugno 2022, n. 83, contenente modifiche al Codice della crisi e dell'insolvenza

Il decreto entrerà in vigore **il 15 luglio 2022**, unitamente alle disposizioni dell'intero Codice.

Le novità di maggior rilievo riguardano:

1. la nozione di crisi e gli assetti organizzativi dell'impresa;

2. le nuove misure di allerta;

3. il concordato preventivo e le altre procedure di ristrutturazione;

4. le disposizioni per la ristrutturazione delle società e il trattamento dei soci.

1. **la nozione di crisi e gli assetti organizzativi dell'impresa** :

si definisce "CRISI" lo stato del debitore che rende probabile l'insolvenza, che si manifesta quando la stima dei flussi di cassa prospettici per i dodici mesi successivi, sia inadeguata a far fronte alle obbligazioni.

Viene eliminato ogni riferimento al termine ''fallimento'' – sostituito con l'espressione "liquidazione giudiziale" – e con esso ogni connotazione di discredito personale e morale dell'imprenditore insolvente.

Il decreto abroga inoltre tutti gli indici e gli indicatori di crisi che costituivano il presupposto per l'attivazione delle abrogate procedure di allerta e composizione assistita e interviene sul **dovere dell'imprenditore di istituire assetti organizzativi adeguati anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi d'impresa**

Nel DMZ Aggiorna di domani continueremo ad approfondire i dettami del nuovo Decreto collegato al codice della crisi e dell'insolvenza.

Scarica il PDF originale

Versione online: https://bbmassociati.it/newsletter/codice-della-crisi-e-dell-insolvenza-in-vigore-dal-15-07-22-eliminato-il-termine-fallimento-1-parte/